



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 12/05/2020

Numero 61

Supplemento n. 3

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

SOMMARIO

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 12 maggio 2020, n. Z00040

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Pag. 3

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2020, n. 245

Emergenza epidemiologica Covid-19. Art.5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983; art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 - Interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020. Pag. 8

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2020, n. G05621

Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2. Pag. 13

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 12 maggio 2020, n. Z00040

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. gs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di *lockdown*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell'individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell'ingresso in Regione, l'approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità "drive in" e, da ultimo, l'avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi "alla capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti", infine alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari", l'applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di "rischio basso";

CONSIDERATO che in sede di illustrazione delle misure contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al citato decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l'approntamento delle misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l'utenza e la clientela, facendo salva l'adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile;

RITENTUNO necessario, pertanto, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima riapertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di spostamento delle persone e la capacità massima di carico in sicurezza del sistema di trasporto pubblico locale

secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e, per l'effetto, prevedere che le attività consentite con la presente ordinanza siano comunque svolte durante gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive stabilite con provvedimento del Sindaco;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. a decorrere dal 13 maggio 2020 alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura;
2. allo scopo di eseguire gli interventi di cui al punto 1, è consentito l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese;
3. gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono consentiti anche ai gestori di strutture e circoli sportivi, allo scopo di eseguire gli interventi necessari ad assicurare lo svolgimento di attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento fisico tra i singoli atleti;
4. per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione pubblica progressivamente sul sito istituzionale www.regione.lazio.it linee guida per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute:
 - a. negli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
 - b. nei documenti tecnici elaborati dall'INAIL;
 - c. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
 - d. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
 - e. nell'ambito della disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2020, n. 245

Emergenza epidemiologica Covid-19. Art.5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983; art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 - Interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020.

OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Art.5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983; art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 - Interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio;

VISTO l'art. 119 della Costituzione, in particolare i commi primo e secondo, dove è previsto che le Regioni hanno autonomia finanziaria d'entrata e stabiliscono e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTA la L. 42/2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione", in particolare l'art.7;

VISTO il D.Lgs n.68/2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", e in particolare il capo I "Autonomia di entrata delle Regioni a Statuto Ordinario";

VISTO lo Statuto Regionale in particolare: l'art.16 (Potestà Amministrativa), l'art.17 (Autonomia Tributaria e Finanziaria. Demanio e Patrimonio), l'art.48 (Funzioni Amministrative) riguardante l'esercizio delle funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione ed esercitate dalla Giunta Regionale; l'art.57 (Finanza Regionale);

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante la disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e, in particolare, l'art.4, comma 2 lettere a) e d);

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l'Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs 504/1992 (Art.23-27) in cui la tassa automobilistica assume la denominazione di tassa automobilistica regionale;

VISTO l'art.17, comma 10, della legge n. 449/1997, che ha demandato alle Regioni a Statuto ordinario, a decorrere dal 01/01/1999, la riscossione, l'accertamento, il controllo, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, che sono svolte con le modalità stabilite con Decreto del Ministero delle Finanze sentita la Conferenza Stato Regioni;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998, in particolare: l'art.2 (controllo, riscossioni, versamenti) , l'art. 4 (Applicazioni delle sanzioni e contenzioso) in cui è previsto che le sanzioni tributarie per ritardi, insufficienti e omessi versamenti sulla tassa automobilistica sono irrogate ai sensi del D.Lgs 471/1997 e D.Lgs 472/1997 e ss.mm.ii. , l'art.5 recante i criteri per la costituzione, l'aggiornamento e controllo degli archivi delle tasse automobilistiche, compresi quelli inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

CONSIDERATO che le Regioni, secondo quanto previsto con l'art.8, comma 2 del D. Lgs. n. 68/2011, disciplinano la tassa automobilistica regionale nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, disposizione normativa in base alla quale la Corte Costituzionale, con sentenza n.122/2019, ha classificato e qualificato la tassa automobilistica come un tributo parzialmente "ceduto", in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale";

RICHIAMATA la Deliberazione 31 marzo 2020, n. 126, relativa a "Emergenza Epidemiologica Covid 19. Sospensione dei termini di versamento dei Tributi Regionali Tassa Automobilistica, IRESA, IRBA relativi all'anno tributario 2020", con la quale sono stati sospesi, tra l'altro, i termini di versamento

della Tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, anno tributario 2020 e che tale sospensione non ha riguardo al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall'art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i. relativo a periodi tributari scaduti prima del 3 Marzo 2020 e con la quale è stato stabilito che i relativi pagamenti possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il **30 GIUGNO 2020** e che, comunque, non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

CONSIDERATO che la Deliberazione 31 marzo 2020, n. 126, non esplica effetti sull'interruzione del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita ai sensi dell'art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983, e dell'art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, normativa che stabilisce le scansioni temporali e gli adempimenti che i soggetti autorizzati al commercio di veicoli devono osservare per ottenere l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale;

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di 6 mesi;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 (D.P.C.M.) sono state estese sull'intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall'art.1 del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 sul territorio della Regione Lombardia e in altre 14 Province della Repubblica Italiana, comprensive del divieto di spostamento delle persone fisiche dal proprio domicilio o residenza, ad esclusione di comprovati motivi di lavoro e di salute da effettuarsi solo all'interno del Comune di residenza;

- con successivo D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, le attività commerciali di dettaglio, fatta eccezione per le attività dei generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, ed altre attività riportate nel medesimo decreto, fino alla data del 25 marzo 2020;

- con successivo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 sono state sospese, sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive ed industriali, ad eccezione di quelle ricomprese nell'allegato 1 del medesimo D.P.C.M. fino alla data del 03 aprile 2020. Con lo stesso DPCM, è stato disposto la proroga del termine del 25 marzo, stabilito dal D.P.C.M. del 11 Marzo 2020, al 03 aprile 2020;

- il D.P.C.M. del 1° Aprile 2020, ha prorogato le sospensioni delle attività commerciali, produttive industriali, fino alla data del 13 Aprile 2020;

- il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020, nel disporre la cessazione degli effetti a partire dal 14 aprile 2020 delle disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ha previsto un'ulteriore proroga delle sospensioni delle attività commerciali produttive industriali dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

- con D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, all'art.2, è stato previsto che le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso indicate nell'allegato 3 del medesimo D.P.C.M, tra i quali rientrano le attività commerciali di commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli, possono riprendere la loro attività a partire da lunedì 4 Maggio 2020;

ATTESO che ai sensi dell'art.5, commi 29-32 del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla Legge n.53/1983 e s.m.i., al pagamento della Tassa Automobilistica regionale sono tenuti i soggetti che, alla data del termine utile di pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze n. 462 del 18 Novembre 1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’art.18 della legge del 21 Maggio 1955, n. 463” che disciplina puntualmente i termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 8, del D.L. n. 330/1994, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, relativo a “Disposizioni concernenti la riscossione” sancisce che “Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e’ considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” e che il giorno 31 maggio 2020, ricade di domenica;

CONSIDERATO che i contratti relativi alle vendite dei veicoli, comprendono molte volte da parte dei rivenditori anche il ritiro in permuta di veicoli consegnati per la rivendita, ai sensi dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 53/1983, e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013;

CONSIDERATO che l’acquisto dei veicoli di cui al punto precedente, da parte delle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, effettuato dal 1° maggio al 1° giugno 2020, con tassa automobilistica scaduta al 30 aprile, comporta l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica da parte delle stesse imprese, non potendo in questo caso essere efficace la procedura di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. 53/1983, e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013 già a decorrere dal presente periodo tributario;

VALUTATO per quanto finora espresso, che possa essere considerata come causa di forza maggiore la sospensione delle attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di veicoli, fino alla data del 03 maggio 2020 compreso, che ha impedito di fatto alle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, di svolgere gli atti connessi all’attività di compravendita e, in particolare, di porre in essere nei tempi utili gli adempimenti di legge relativi all’interruzione del pagamento della tassa automobilistica, con riferimento all’acquisizione dei veicoli con la tassa automobilistica scaduta al 30 aprile 2020;

RITENUTO pertanto, per quanto finora indicato, di consentire l’interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per la periodicità decorrente da Maggio 2020, fino al mese antecedente alla loro rivendita, per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, secondo le modalità stabilite dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020, la cui tassa automobilistica regionale è scaduta il 30 aprile 2020;

DATO ATTO altresì che il riconoscimento dell’interruzione sopra descritta non comporta variazioni negative sulle previsioni di entrata di bilancio anno 2020, in quanto tengono già conto dell’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, mediante le procedure previste dall’art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall’art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, relativo a “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare Art. 53 (Accertamento), Art.54 (Riscossione); Art. 55 (Versamento);

VISTA la L.R. n. 25/2001 e s.m.i. “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 26/2017 avente ad oggetto “Regolamento Contabilità Regionale”;

RICHIAMATE le L.R. n. 28/2019 “Legge di stabilità regionale 2020” e L.R. n. 29/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”

VISTA la D.G.R.n.1004/2019 con cui è stato approvato il Documento Tecnico d'accompagnamento relativo al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 ripartito in Titoli, Tipologie, Categorie per le Entrate, Missioni, Programmi, Macroaggregati per le spese;

VISTA la D.G.R. n.1005/2019, che con l'approvazione del Bilancio finanziario gestionale, ha ripartito il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la DGR.13/2020, con cui è stata data applicazione alle disposizioni previste all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e stabilite le disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi art. 28 comma 6 del R.R. 26/2017, e la relativa Circolare prot.n. 176291 del 27 Febbraio 2020 del Segretario Generale con la quale sono state fornite indicazioni relative alla Gestione del Bilancio Regionale 2020-2022 in conformità con quanto disposto con la DGR n.13/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68, che provvede all'assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale del 09 novembre 2017, n. 26;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato:

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e delle correlate normative che ne hanno caratterizzato la gestione:

1. di riconoscere come causa di forza maggiore, la sospensione delle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli fino alla data del 03 maggio 2020 compreso, in quanto tale circostanza ha di fatto, impedito alle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, di svolgere gli atti connessi all'attività di compravendita e, in particolare, di porre in essere nei tempi utili gli adempimenti di legge relativi all'interruzione del pagamento della tassa automobilistica, riferita all'acquisizione dei veicoli con la tassa automobilistica in scadenza al 30 aprile 2020;
2. di consentire l'interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale, per la periodicità decorrente da Maggio 2020, fino al mese antecedente alla loro rivendita, per i veicoli acquisiti dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio, secondo le modalità stabilite dall'art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall'art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013, nel periodo temporale compreso dal 1° maggio 2020 al 1° giugno 2020, la cui tassa automobilistica regionale è scaduta il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che il riconoscimento dell'interruzione sopra descritta non comporta variazioni negative sulle previsioni di entrata di bilancio anno 2020, in quanto tengono già conto dell'interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei veicoli, mediante le procedure previste dall'art. 5, commi 43-44-45 del D.L.953/1982, convertito con modificazioni dalla L.53/1983 e dall'art. 9 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater della L.R. 2/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2020, n. G05621

Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2.

OGGETTO: Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria*" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al dott. Renato Botti;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 "*Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018 prot. n. 590257*", come modificata dalle determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018 e n. G13543 del 25 ottobre 2018 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *"Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

VISTO

- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 *"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2020 concernente *"Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia fino al 3 maggio 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per"*

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

VISTI, altresì, tutti i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile dal 3 febbraio u.s. alla data odierna;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Z00002 del 26 febbraio, Z00003 del 6 marzo, Z00004 dell'8 marzo, Z00005 del 9 marzo, Z00006 del 10 marzo, Z00007 del 12 marzo, Z00008 del 13 marzo, Z00009 del 17 marzo, Z00010 del 17 marzo, Z00011 del 18 marzo, Z00012 del 19 marzo, Z00013 del 20 marzo, Z00014 del 25 marzo, Z00015 del 25 marzo, Z00016 del 25 marzo, Z00017 del 26 marzo, Z00019 del 26 marzo, Z00020 del 27 marzo, Z00021 del 30 marzo, Z00022 del 1° aprile, Z00023 del 3 aprile, Z00024 del 9 aprile, Z00025 del 10 aprile, Z00026 del 13 aprile, Z00027 del 14 aprile, Z00028 del 15 aprile, Z00029 del 15 aprile, Z00030 del 15 aprile, Z00031 del 15 aprile, Z00033 del 18 aprile, Z00034 del 18 aprile, nonché i relativi ed eventuali documenti integrativi;

CONSIDERATO che, nell'ordinanza n. 3/2020 si dà “*mandato alla Direzione Salute di verificare e monitorare l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, garantire il coordinamento regionale delle attività e provvedere all'emanazione degli eventuali atti necessari e conseguenti*”;

PRECISATO che, a fini diagnostici, è valido esclusivamente il tampone orofaringeo di ricerca della presenza del virus;

CONSIDERATO che i test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare su tampone nell'identificazione dei soggetti che hanno contratto l'infezione nelle fasi precoci e non forniscono alcuna “patente di immunità”; sono invece molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione;

CONSIDERATO che le evidenze ad oggi disponibili indicano che la positivizzazione agli anticorpi nei soggetti che contraggono l'infezione non coincide con la fine della replicazione virale nelle vie respiratorie e che al momento non è chiaro se vi siano differenze nella durata della sovrapposizione tra anticorpi e replicazione virale fra i soggetti sintomatici e i soggetti asintomatici;

CONSIDERATO, in particolare, che:

il test sierologico rappresenta una buona scelta per definire lo stato di diffusione del virus in popolazioni a rischio, quale quella degli operatori sanitari che vengono a contatto con i pazienti sospetti o affetti;

che, nel prossimo futuro, il medesimo test potrebbe avere un ruolo attivo:

- a) nella valutazione dello stato di immunizzazione della popolazione;
- b) nella fase di valutazione dell'efficacia di vaccini eventualmente individuati;
- c) nel contributo alla definizione della concentrazione delle IgG, idonea a rendere immune un soggetto;
- d) nel contributo alla definizione al tempo di persistenza dell'eventuale immunizzazione attraverso lo studio del profilo della risposta umorale e l'osservazione clinica;

RITENUTO necessario, in considerazione dell'emergenza in corso, ricondurre il percorso diagnostico per l'infezione da SARS-CoV-2 all'interno del governo clinico;

CONSIDERATO, che la DGR del 24 aprile 2020, n.209 avente ad oggetto “*Indicazioni per il ricorso ai test sierologici per indagini di sieroprevalenza sugli operatori sanitari e delle forze dell’ordine e in specifici contesti di comunità*” ha demandato alla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria l’approvazione dell’elenco dei laboratori di analisi in grado di effettuare test sierologici per l’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, la sua pubblicazione in apposita sezione del sito regionale dedicato e l’aggiornamento mensile;

TENUTO CONTO la Regione Lazio, sulla base dei dati epidemiologici disponibili, ha ritenuto utile sviluppare gli interventi secondo due modalità:

1. indagini su segmenti di popolazione nel loro complesso a partire da operatori sanitari, operatori delle forze dell’ordine e assimilati o comunque coinvolti nell’assistenza nel periodo epidemico in strutture della Regione Lazio, pazienti/utenti in particolari condizioni di fragilità (es. ospiti strutture residenziali, ecc.);
2. indagini campionarie su gruppi di popolazione e/o aree a rischio più elevato. Nella programmazione di queste indagini sarà tenuta in considerazione la necessità di integrazione con le indagini programmate a livello nazionale;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto previsto dalla citata DGR 209/2020 gestire al meglio il passaggio della fase di transizione, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e della loro progressiva estensione e disciplinare, per l’effetto, il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari, assicurando che ciò avvenga all’interno di un ambito di sicurezza, di correttezza clinica e di tracciabilità, in modo da soddisfare le esigenze di imprese e cittadini legate alla sorveglianza della diffusione del virus SARS-CoV-2;

CONSIDERATO che attualmente sono disponibili quattro tipologie di metodiche con certificazione CE: 1) Cards di immunocromatografia 2) CLIA 3) ELISA 4) Fluorescenza POCT, e che la rilevazione degli anticorpi non permette di stabilire se il virus è ancora in fase replicativa, sicché un risultato negativo non esclude la possibilità di un’infezione in atto, in fase precoce, e il relativo rischio di contagiosità dell’individuo.

CONSIDERATO che:

- le metodiche ELISA e CLIA garantiscono maggiori attendibilità in termini di sensibilità, specificità, tracciabilità e standardizzazione;
- con nota prot. 352595 del 17 aprile 2020 la Direzione Salute ed integrazione sociosanitaria ha effettuato una ricognizione delle strutture che hanno attestato il possesso, presso la propria sede, di strumentazione e sistemi analitici per l’esecuzione dei test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 con metodica ELISA e/o CLIA;
- tale ricognizione è stata effettuata allo scopo di predisporre un elenco, su base regionale, in esito alla produzione della “*Dichiarazione del possesso di strumentazione per esecuzione dei test sierologici basati sull’identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-COV-2 con metodica CLIA e/o ELISA*” a cura del legale rappresentante della struttura e del direttore di laboratorio di tutte le strutture interessate;
- il termine per la presentazione delle sopra citate dichiarazioni in prima istanza, è stato fissato al 22 aprile (nota prot. n. 352595) al fine di acquisire la prima ricognizione utile a fornire un quadro riepilogativo a sostegno del processo di cui Delibera di giunta regionale n. 209/2020, prevedendo l’aggiornamento a cadenza mensile e richiedendo la presentazione delle domande entro il 25 di ogni mese;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la più ampia inclusione delle strutture che hanno presentato istanza sono state prese in considerazione tutte le domande inoltrate alla Regione fino al 30.04.2020;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dalla DGR 209/2020, che demanda alla Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria di provvedere:

- all'adozione del format da utilizzare per l'informativa e l'adesione del lavoratore sottoposto ad indagine e alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione dedicata del sito regionale;
- all'approvazione dell'elenco dei laboratori di analisi in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, alla pubblicazione in apposita sezione del sito regionale dedicato e all'aggiornamento mensile;
- all'aggiornamento del documento, avvalendosi del SeReSMI, sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative;

RITENUTO opportuno approvare, con il presente provvedimento, le "Indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso e ricerca del virus SARS-CoV-2", unitamente ai relativi 3 allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. il primo contenente l'elenco dei laboratori di analisi che alla data del 30 aprile 2020, su base regionale, sono in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, da aggiornare, qualora necessario, con cadenza mensile;
2. il secondo relativo al consenso informato per l'utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica preliminare all'esecuzione del test sierologico;
3. il terzo relativo all'individuazione delle sedi "drive in" presenti sul territorio regionale articolate per ASL di residenza – (aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00) per l'esecuzione del tampone, dietro prescrizione medica ed entro 48 ore dalla stessa, obbligatorio in caso di positività del test sierologico, assicurando il rispetto delle misure di distanziamento nell'abitacolo;

prevedere, in conformità a quanto previsto dalle informazioni previste dal referto, in caso di esito positivo dell'esame, l'obbligo dell'utente di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e di rispettare, da subito, le norme legate al distanziamento sociale;

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale, di:

- approvare, con il presente provvedimento, le "Indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso e ricerca del virus SARS-CoV-2", unitamente ai relativi 3 allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 1. il primo contenente l'elenco dei laboratori di analisi che alla data del 30 aprile 2020, su base regionale, sono in grado di effettuare test sierologici per l'identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2, da aggiornare, qualora necessario, con cadenza mensile;
 2. il secondo relativo al consenso informato per l'utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica preliminare all'esecuzione del test sierologico;

3. il terzo relativo all'individuazione delle sedi "drive in" presenti sul territorio regionale articolate per ASL di residenza – (aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00) per l'esecuzione del tampone, dietro prescrizione medica ed entro 48 ore dalla stessa, obbligatorio in caso di positività del test sierologico, assicurando il rispetto delle misure di distanziamento nell'abitacolo;
- prevedere, in conformità a quanto previsto dalle informazioni previste dal referto, in caso di esito positivo dell'esame, l'obbligo dell'utente di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e di rispettare, da subito, le norme legate al distanziamento sociale.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL DIRETTORE
Renato Botti



GR - Giunta Regionale del Lazio
39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici mediante prelievo venoso e ricerca del virus SARS-CoV-2.

Le esigenze di imprese e cittadini legate alla sorveglianza della diffusione del virus SARS-CoV-2 richiedono la definizione, a livello regionale, di un percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari, sempre all'interno di un ambito di sicurezza, di correttezza clinica e di tracciabilità.

Non essendo disponibili a oggi evidenze conclusive sulla cinetica di comparsa degli anticorpi nell'infezione da SARS-CoV-2, la Regione Lazio individua le **IgG anti-SARS-CoV-2** quale riferimento di avvenuta esposizione al virus, da approfondire con la ricerca dell'RNA virale attraverso successivo test molecolare in RT-PCR. Tra le metodiche disponibili con certificazione CE per la determinazione degli anticorpi, quelle ELISA e CLIA, su prelievo di sangue venoso, garantiscono maggiore attendibilità in termini di sensibilità, specificità, tracciabilità e standardizzazione e per tale motivo la Regione ha individuato il loro utilizzo nell'ambito del percorso adottato e di seguito descritto.

Il test sierologico, mediante prelievo venoso per la ricerca degli anticorpi contro SARS-CoV-2, è effettuato in regime privatistico, con oneri non a carico del Sistema Sanitario Regionale.

L'accesso all'esame sierologico per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 è consentito a coloro che, muniti di prescrizione su ricetta bianca del medico curante (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, specialista, medico competente, etc.) e tessera sanitaria, si presentino in una struttura autorizzata/accreditata tra quelle indicate nell'Allegato 1 (d'ora in avanti **laboratori abilitati**).

Il test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 è effettuato a carico del Sistema Sanitario Regionale quando eseguito in caso di sospetto diagnostico. Il ricorso al test è disposto di norma dal medico SISP o dallo specialista ospedaliero per i pazienti con sospetto COVID-19 ricoverati o in Pronto Soccorso. In caso di sospetto fondato sia da quadro clinico-epidemiologico che da positività a test sierologico, si introduce la possibilità di prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta con codice di prestazione 91.12.1_11 e codice di esenzione 5G1, specificando il sospetto diagnostico. La richiesta deve avvenire secondo appropriatezza a seguito di attenta valutazione clinica ed epidemiologica e deve essere obbligatoriamente accompagnata da segnalazione al SISP territorialmente competente e al SeReSMI.

Il **laboratorio analisi** abilitato all'esecuzione dei test sierologici mediante prelievo venoso e ricompreso nell'elenco (Allegato 1):

1. deve sottoporre obbligatoriamente all'utente il consenso informato (Allegato 2) per l'utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica: la ricezione del consenso informato sottoscritto dall'utente è condizione propedeutica indispensabile per l'esecuzione del test;



GR - Giunta Regionale del Lazio

39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

2. deve obbligatoriamente, in fase di accettazione, inserire sul proprio sistema l'Identificativo Individuale (Codice Fiscale, STP/ENI, TEAM), al fine di identificare in maniera certa il soggetto;
3. deve esporre con chiarezza al pubblico: a) l'informativa che l'indagine avviene secondo i criteri approvati a livello regionale con Delibera di Giunta Regionale 209/2020, che prevede il solo ricorso alla ricerca delle **IgG anti-SARS-CoV-2**; b) la tariffa praticata per il test per la determinazione di IgG in raffronto al valore indicato a livello regionale¹, pari a euro 15,23 (di cui euro 2,58 relativi al prelievo), la cui applicazione sarà obbligatoria per i laboratori abilitati delle strutture pubbliche;
4. provvede a fornire all'utente le credenziali per il ritiro del referto on line e comunica che, in caso di esito positivo dell'esame, questi dovrà obbligatoriamente e tempestivamente contattare il proprio medico di medicina generale;
5. il referto, in caso di esito positivo dell'esame, deve riportare la seguente procedura:
 1. *l'obbligo di informare tempestivamente dell'esito positivo del test il proprio Medico di Medicina Generale che provvede a prescrivere, attraverso ricetta dematerializzata, il tampone naso/orofaringeo;*
 2. *l'obbligo di rispettare da subito le norme legate al distanziamento sociale, anche all'interno della propria abitazione;*
 3. *l'obbligo di recarsi da solo, a partire dal giorno successivo alla prescrizione ed entro 48 ore dalla stessa, dotato della stessa prescrizione e della tessera sanitaria, con mezzo autonomo, presso una delle sedi "drive in" (Allegato 3) presenti sul territorio della propria ASL di residenza – che saranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00 – per l'esecuzione del tampone; nel caso che l'utente necessiti di essere accompagnato, dovranno essere rispettate le misure di distanziamento nell'abitacolo;*
 4. *l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali valutazioni da parte del SISP e del proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.*
6. deve obbligatoriamente trasmettere alla piattaforma regionale, almeno una volta al giorno, le informazioni per tutti gli esami svolti, secondo il tracciato record riportato nell'allegato D di cui alle note regionali 0396317 del 04/05/2020 e 0400571 del 5 maggio 2020.

Nel caso in cui i laboratori di analisi abilitati non fossero in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma regionale, è necessario farne formale richiesta all'indirizzo email: lab_covid@regione.lazio.it, indicando il Codice Fiscale del referente tecnico incaricato con i relativi recapiti (email aziendale e telefono).

L'**utente**, in caso di risposta positiva al test sierologico, deve seguire le seguenti indicazioni:

1. informare tempestivamente dell'esito positivo del test il proprio Medico di Medicina Generale che provvede a prescrivere, attraverso ricetta dematerializzata, il tampone naso/orofaringeo;

¹ con riferimento al valore indicativo del test su sangue capillare indicato in euro 15,07, ricerca anticorpi da sangue venoso capillare in immunofluorescenza (codice prestazione CUR 91.16.2) allo stesso potrà essere aggiunto il valore di riferimento del prelievo di sangue capillare, pari a euro 7,00 codice di prestazione CUR 91.49.1.



GR - Giunta Regionale del Lazio

39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

2. rispettare da subito le norme legate al distanziamento sociale, anche all'interno della propria abitazione;
3. recarsi da solo, a partire dal giorno successivo alla prescrizione ed entro 48 ore dalla stessa, dotato della stessa prescrizione e della tessera sanitaria, con mezzo autonomo, presso una delle sedi "drive in" (Allegato 3) presenti sul territorio della propria ASL di residenza – che saranno aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00 – per l'esecuzione del tampone; nel caso che l'utente necessiti di essere accompagnato, dovranno essere rispettate le misure di distanziamento nell'abitacolo;
4. rimanere presso la propria abitazione in attesa del risultato del test molecolare e delle eventuali valutazioni da parte del SISP e del proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.

Il **Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta** in caso di sospetto COVID-19 o di assistito con esito positivo del test sierologico:

1. procede alla segnalazione di sospetto al SISP territorialmente competente secondo le modalità definite a livello regionale; nel contempo provvede anche a segnalare il caso, via telefono, al SISP medesimo;
2. prescrive, attraverso ricetta dematerializzata, il tampone naso/orofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2, inserendo il codice di esenzione 5G1;
3. invia la prescrizione per e-mail all'utente e al SISP territorialmente competente;
4. comunica all'utente le sedi dei "drive in" della ASL di residenza dove dovrà recarsi per effettuare il tampone naso/orofaringeo, a partire dal giorno successivo ed entro 48h dall'emissione della prescrizione, munito di tessera sanitaria e numero NRE della prescrizione stessa;
5. se necessario, provvede al rilascio della certificazione di malattia.

La **ASL di residenza** prende in carico la persona per l'effettuazione del tampone naso/orofaringeo presso il "drive-in" individuato:

1. nel "drive in" devono essere presenti almeno un operatore sanitario deputato alla esecuzione del tampone naso/orofaringeo e un operatore incaricato alla registrazione dei dati attraverso il sistema di prenotazione regionale ReCUP come da circolare U0396317 del 4 maggio 2020. La postazione deve essere dotata di pc, collegamento a internet e stampante;
2. al momento dell'accettazione al "drive in", l'utente fornisce il NRE della ricetta e la propria tessera sanitaria;

**GR - Giunta Regionale del Lazio****39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**


3. l'operatore incaricato inserisce, sulla piattaforma ReCUP – COVID-19 dedicata, i dati e stampa il modulo della richiesta e le credenziali ESCAPE per il ritiro on line del referto da parte del cittadino;
4. una volta terminato il caricamento della richiesta, si procede alla stampa della ricevuta comprensiva del codice a barre identificativo della richiesta stessa, che verrà applicato al campione prelevato e verrà consegnato al Laboratorio di Analisi di riferimento che procederà all'accettazione sul proprio Laboratory Information System (LIS);
5. il tampone deve essere eseguito secondo la procedura regionale inviata con nota regionale 0218196 del 11-03-2020, Allegato B. In particolare si evidenzia che, in nessun caso, i tamponi vanno conservati a secco oppure introdotti nei preparati per microbiologia e devono essere mantenuti refrigerati (+4-8°C) fino all'invio al laboratorio di riferimento della rete CoroNET.

Il **laboratorio di riferimento** della rete CoroNET provvede alla processazione del test e all'alimentazione della piattaforma COVID-19, come da indicazioni riportate nella sezione 1 della nota U0396317 del 4 maggio 2020.

Di seguito si riporta uno schema grafico riassuntivo dell'intero percorso.



**GR - Giunta Regionale del Lazio
39 - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria**



VIA R. GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. + 39 06 51681
FAX + 39 06 51684665

WWW.REGIONE.LAZIO.IT
areateospedaliera@regione.lazio.it
reteospedaliera@regione.lazio.legalmail.it

ALLEGATO 1

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 1	Pubblico	Azienda Ospedaliera	A.O. San Giovanni Addolorata	CLIA e ELISA
			A.O. Sant'Andrea	CLIA e ELISA
		Policlinico Universitario Presidio Ospedaliero	Policlinico Umberto I	CLIA e ELISA
			Ospedale San Filippo Neri	CLIA e ELISA
	Privato	Policlinico Universitario IRCCS	Policlinico Universitario A. Gemelli	CLIA e ELISA
			IDI - Istituto Dermatologico dell'Immacolata	CLIA
			Ospedale San Giovanni Calibita FBF	CLIA
		Casa di cura accreditata	Ospedale San Pietro Fatebenefratelli (Roma)	CLIA e ELISA
			Aurelia Hospital	CLIA
			CdC Nuova Villa Claudia Spa (Roma)	ELISA
			CdC San Feliciano	CLIA
		Casa di cura autorizzata	CdC Villa Valeria	ELISA
			Ospedale Cristo Re - Virginia Bracelli Spa (Roma)	CLIA e ELISA
			CdC ARS MEDICA	CLIA
			CdC Mater Dei spa	ELISA
			CdC Paideia spa	ELISA
		Laboratorio analisi accreditato		CdC PIO XI (Roma)
	CdC Valle Giulia Spa (Roma)			CLIA
	CdC Villa Mafalda			CLIA
	Altamedica Artemisia di Artemisia Spa (Roma)			CLIA e ELISA
	BIOS spa			CLIA
	Biotechnica Romana Laboratorio Analisi S.r.l			ELISA
	Centro Ricerche Cliniche Ortasa srl (Roma)			CLIA
CID Laboratori srl	CLIA e ELISA			
Compagnie Generale Des Hopitiaux srl (Roma)	CLIA			
Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 1	CLIA e ELISA			
Labdoctor - Data Medica	CLIA			
		Laboratorio Analisi cliniche e ricerche Diagnostiche prof. De Angelis	CLIA e ELISA	
		Laboratorio Analisi cliniche Gianturco	CLIA	
		Laboratorio Analisi Giulio Ciuffi srl (Roma)	CLIA e ELISA	
		Laboratorio Aurelia srl	ELISA	
		Luisa SAM srl	CLIA e ELISA	
		ME.DI.T. srl	CLIA	

ALLEGATO 1

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 1	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Poliambulatorio Talenti srl (Roma)	CLIA
			Presidio Sanitario Flaminio 9 srl	CLIA e ELISA
			Studio Polispecialistico Nomentano srl (Roma)	CLIA
			Tiziano Consultorio Familiare	ELISA
			Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Virginio Orsini, Roma)	ELISA
			Biolab srl (Roma)	CLIA e ELISA
			CdC Villa Margherita S.p.a. (Roma)	CLIA
			Istituto di Diagnostica Clinica PRODA 2 (Roma)	CLIA
			Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria srl	ELISA
			Laboratorio Analisi Cliniche G. Alessandrini srl	CLIA e ELISA
			Unione Sanitaria Internazionale USI Spa (Via Machiavelli 22, Roma)	ELISA
			ROMA 2	Pubblico
IRCCS	CLIA e ELISA			
IRCCS	CLIA e ELISA			
IRCCS	CLIA e ELISA			
IRCCS	CLIA e ELISA			
IRCCS	CLIA e ELISA			
Privato	Policlinico Universitario	Policlinico Campus Biomedico		CLIA
		Fondazione Santa Lucia IRCCS		CLIA e ELISA
		Policlinico Casilino		CLIA
		CdC Fabia Mater (Roma)		CLIA
		CdC Guarneri Spa		CLIA
		CdC Nuova I TOR		CLIA
Privato	Laboratorio analisi accreditato	901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici	CLIA e ELISA	
		Biodiagnostica Alessandrina srl (Roma)	ELISA	
		Bios Prevention srl (Roma)	ELISA	
		Biosystem Group srl (Roma)	CLIA e ELISA	
		Casilino Lab srl (Roma)	CLIA e ELISA	
		Centro Diagnostico srl (Ostiaense, Via Pigafetta)	CLIA	
CHEA srl	CLIA			
Cliniche Pasteur srl (Roma)	CLIA			
Cliniche Tiburtino srl (Roma)	CLIA e ELISA			

ALLEGATO 1

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico	
ROMA 2	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Ematolab snc (Roma)	CLIA e ELISA	
			Laboconsult srl (Roma)	CLIA	
			Laboratorio Analisi Biorama 77	ELISA	
			Laboratorio Analisi Cliniche Caravaggio srl Can.Bi.As. (Roma)	CLIA e ELISA	
			Laboratorio Analisi Le Petit srl	ELISA	
			Laboratorio Analisi TRE PINI	CLIA	
			Laboratorio Analisi Zaffino	CLIA	
			Laboratorio di Patologia Clinica EMMEPI srl	CLIA e ELISA	
			Laboratorio Diagnostico Marcello Malpighi	CLIA	
			Namur srl (Roma)	CLIA e ELISA	
			PoliPresidio ambulatoriale Cave srl (Roma)	CLIA	
			Praximedica srl (Roma)	CLIA e ELISA	
			Studio Diagnostico Ciamarra	CLIA	
			Synlab Lazio Roma Via San Polo dei Cavalieri, 20	CLIA e ELISA	
Studio Medico Specialistico Colombo srl	ELISA				
Aster Diagnostica srl	CLIA				
Società Cooperativa di Lavoro Sicurjob A.R.L.	CLIA e ELISA				
ROMA 3	Pubblico	Azienda Ospedaliera	A.O San Camillo	CLIA e ELISA	
			INMI Lazzaro Spallanzani	CLIA e ELISA	
			Ospedale GB Grassi -Ostia	CLIA e ELISA	
	Privato	Presidio Ospedaliero	Ospedale classificato Casa di cura accreditata	Ospedale Israelitico	CLIA
				CdC European Hospital spa	CLIA e ELISA
				CdC Villa Pia	CLIA
				CdC Villa Sandra	CLIA
				Policlinico Di Liegro	CLIA
				Analisi cliniche Prospero Colonna srl (Roma)	CLIA
				AnalisiCliniche Portuense srl (Roma)	CLIA e ELISA
				Andisys 1980 srl (Roma)	CLIA
				Laboratorio Analisi BPL Sanitaria e Ambiente srl	CLIA
				Marilab srl (Roma)	ELISA
Nuovi Laboratori srl (Acilia)	CLIA				
Unione Sanitaria Internazionale USI Spa	CLIA e ELISA				

ALLEGATO 1
Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
ROMA 4	Privato	Casa di cura accreditata	CdC Privata Siligato (Clinica Siligato)	CLIA
		Laboratorio analisi accreditato	Aletheia srl (Rignano Flaminio, RM)	CLIA
			Centro Diagnostico Buonarroti srl (Civitavecchia)	CLIA e ELISA
			Struttura Ambulatoriale Centro Diagnostico Sabatino srl (Anguillara Sabazia)	CLIA e ELISA
ROMA 5	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Parodi Delfino - Colferro	CLIA e ELISA
		Privato	Casa di cura accreditata	INI Spa Villa Dante (Guidonia Montecelio)
	Laboratorio analisi accreditato		Alliance Medical Diagnostics	CLIA
			Laboratorio Clinico Nomentano srl (Monterotondo, RM)	CLIA
	Lifefrain srl (Guidonia Montecelio, RM)		CLIA	
	SANITAS 2002 srl		CLIA e ELISA	
	Laboratorio analisi autorizzato	Studio dott. Di Fraia	ELISA	
ROMA 6	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale San Sebastiano Frascati	CLIA e ELISA
		Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno	CLIA e ELISA	
	Privato	Ospedale classificato	Ospedale Regina Apostolorum	CLIA e ELISA
		Casa di cura accreditata	CdC Madonna delle Grazie (Velletri)	CLIA e ELISA
			CdC Villa dei Pini (Anzio, RM)	CLIA
			CdC Sant'Anna (Pomezia, RM)	CLIA
		Laboratorio analisi accreditato	CdC INI Grottaferrata	ELISA
			Centro Analisi SIM.O. srl (Anzio, RM)	CLIA
			Cinthianum Labac srl (Genzano)	CLIA
			CORILAB srl	CLIA
Laboratorio Analisi Cliniche Ricerche Biologiche della Valle Aurora srl (Pomezia)	CLIA e ELISA			
Laboratorio analisi autorizzato	Laboratorio Casella	CLIA		
	Centro Diagnostico Leonardo srl (Albano Laziale, RM. Frazione Cecchina)	ELISA		

ALLEGATO 1

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico		
FROSINONE	Privato	Casa di cura accreditata	CdC Villa Gioia srl (Sora)	CLIA		
		Laboratorio analisi accreditato	CdC Villa Serena	CLIA		
				Centro Diagnostico ARCE	CLIA	
				DAVID srl	CLIA	
				DELTA MEDICAL	CLIA	
				GES.LAN. Srl (FR)	CLIA	
				Laboratori ARS Medica srl (Frosinone)	ELISA	
				Laboratorio Analisi Cliniche San Marco sas (Pontecorvo, FR)	CLIA	
				Laboratorio Chimico del Cassinate srl (Cassino)	ELISA	
				Società Salus srl (Frosinone)	CLIA	
Laboratorio analisi autorizzato			Cliniterm srl (Ferentino, FR)	CLIA e ELISA		
			F-Medical Group (FR)	CLIA		
			SALUS (FR)	CLIA		
RIETI	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale San Camillo De Lellis	CLIA e ELISA		
	Privato	Laboratorio analisi accreditato	Igea Laboratorio Analisi Cliniche srl (Rieti)	CLIA		
			Laboratorio Sabino SRL	CLIA		
VITERBO	Pubblico	Presidio Ospedaliero	Ospedale Belcolle	CLIA e ELISA		
	Privato	Casa di cura accreditata	Laboratorio analisi accreditato	CdC Salus srl (Viterbo)	CLIA	
				Centro Diagnostico Diana srl (Vetralla, VT)	CLIA e ELISA	
					Gruppo Ippocrate srl	CLIA
					Laboratorio Analisi San Faustino srl (Viterbo)	CLIA
					Poliambulatorio Medico Specialistico dott. Rodolfo Manzi	CLIA e ELISA
					Centro Analisi Falisco snc (Fabbrica di Roma, VT)	ELISA
	Privato	Laboratorio analisi autorizzato		Centro Polispecialistico Giovanni Paoli I srl (Viterbo)	ELISA	

ALLEGATO 1

Elenco laboratori analisi abilitati ad effettuare test sierologici per identificazione anticorpi diretti verso SARS-CoV2 con metodica ELISA e/o CLIA - 30.04.2020

ASL	Comparto	Tipologia	Struttura	Metodo Analitico
VITERBO	Privato	Laboratorio analisi autorizzato	Laboratorio Analisi Eurolab s.n.c Montalto Check-Up srl (montalto di Castro, VT)	ELISA CLIA
EXTRA	Privato	IRCCS	Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma)	CLIA e ELISA

MODULO DI INFORMAZIONE E CONSENSO

INSERIRE CARTA INTESTA

Nell'ambito delle attività di controllo dell'epidemia Covid-19, la Regione Lazio con D.G.R. 24 aprile 2020, n. 209 e con determinazione del 12 maggio 2020 ha avviato un programma per l'esecuzione di test e a disciplinare il percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici e molecolari, assicurando che ciò avvenga all'interno di un ambito di sicurezza, di correttezza clinica e di tracciabilità, in modo da soddisfare le esigenze di imprese e cittadini legate alla sorveglianza della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Cosa sono i test sierologici

Quando una persona è contagiata dal virus SARS—CoV-2, il coronavirus che causa la malattia COVID-19, nel suo sangue compaiono dopo pochi giorni gli anticorpi. La rilevazione di questi anticorpi che permangono nel sangue per un periodo di tempo più o meno lungo anche ad avvenuta guarigione, avviene attraverso il ricorso ai test sierologici. Considerato che nella maggioranza dei casi l'infezione si manifesta con sintomi lievi o assenti si ritiene utile l'utilizzo di test sierologici, anche se al momento non sono molto accurati, per capire quanto si è diffuso il virus dall'inizio dell'epidemia.

Cosa significa un test sierologico positivo

Un test sierologico positivo indica il fatto che l'organismo è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2. Una persona con un test positivo si deve sottoporre ad un tampone nasofaringeo per escludere che ci sia un'infezione in atto. Se il test sierologico è positivo ed il tampone negativo vuol dire che l'infezione è guarita, ma non possiamo oggi essere sicuri del fatto che questa persona non possa contagiarsi nel futuro.

Cosa significa un test negativo

Un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione da SARS-CoV-2.

In cosa consiste la sua partecipazione all'indagine sierologica e all'eventuale tampone

Se decide di sottoporsi all'indagine sierologica le sarà prelevata una piccola quantità di sangue per eseguire il test sierologico per SARS-CoV-2.

In caso di esito positivo dell'esame, l'utente ha l'obbligo di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta e di rispettare, da subito, le norme legate al distanziamento sociale, ponendosi in isolamento (nel suo domicilio o in altra struttura) e dovrà seguire le istruzioni della determinazione del 12 maggio 2020 allo scopo di sottoporsi, entro le 48 ore dalla prescrizione medica al test molecolare presso una delle sedi "drive in" presenti sul territorio della propria ASL di residenza – (aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00), assicurando il rispetto delle misure di distanziamento nell'abitacolo.

La struttura sanitaria abilitata allo svolgimento del test/ la ASL che svolge l'esecuzione del test molecolare in modalità drive in e la Regione raccoglieranno e registreranno i suoi campioni in questa indagine insieme ai suoi principali dati identificativi (data di nascita, residenza, eventuale amministrazione di appartenenza) ed eventuali sintomi riferibili a COVID-19: tutto ciò verrà utilizzato e trattato limitatamente allo scopo espresso dalla D.G.R. 209/2020 e dalla determina del 12 maggio 2020, esclusivamente per il periodo di tempo necessario alla gestione delle azioni utili a contrastare l'emergenza COVID-19. I campioni ed i suoi dati saranno trattati e conservati nelle strutture deputate e non ceduti in nessun modo a terzi, in linea con il GDPR 2016/679, con il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (es. art. 14 del DL n.14 9/03/2020 e 17 bis del DL 18/2020 come introdotto dalla L. 27/2020 s.m.i.).

Per tutte le informazioni utili alla gestione dei dati, il riferimento è il DPO dell'IRCCS INMI Spallanzani: dpo@inmi.it

La sua partecipazione a questa indagine è volontaria

Adesione e Consenso al test sierologico e al conseguente test molecolare

io sottoscritto/a _____, nato/a _____
in data _____, residente in _____
via _____, a alla luce di quanto sopra esposto, e **consapevole del fatto che l'adesione all'indagine è individuale e volontaria**

manifesto la volontà di sottopormi all'esecuzione del test sierologico per tramite della struttura sanitaria abilitata e di aderire al percorso definito in caso di positività

Firma _____

esprimo il mio consenso al **ritiro dei referti on-line** (D N.36 19/11/09 Garante Privacy) e **mi obbligo** a comunicare al MMG o PLS il risultato con conseguente esecuzione del test molecolare, in caso di positività

Firma _____

esprimo il mio consenso al **Trattamento dei dati personali**:

i dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6 lett. e) del GDPR 2016/679 "è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" e classificati ai sensi dell'art. 9 lett. h), g), i) "il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica". Il titolare del trattamento è l'IRCCS INMI Spallanzani in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell'indagine sierologica e conseguente test molecolare. Per quanto riguarda le azioni di contrasto all'emergenza COVID-19, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie (pubbliche e private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 ed alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020.

Firma _____

ELENCO POSTAZIONI DI "DRIVE IN" PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE NASO E ORO-FARINGEO PER ACCESSO CON RICETTA DEMATERIALIZZATA DEL MMG/PLS			
<i>ORARI</i>		<i>dal lunedì al venerdì 9:00 – 18:00</i> <i>sabato: 9:00 – 14:00</i>	
	AZIENDA	INDIRIZZO	LUOGO
1	ASL RM 1	Via Clauzetto	Casa della Salute XV Municipio
2	ASL RM 1	Via Santo Stefano Rotondo 5	Ospedale S. Giovanni/Addolorata
3	ASL RM 2	Via Alvaro del Portillo	Campus Biomedico
4	ASL RM 2	Via Nicolo Forteguerra	Casa della Salute S. Caterina della Rosa
5	ASL RM 3	Via Casal Bernocchi	Sede Direzione ASL
6	ASL RM 3	Piazza Carlo Forlanini	Ex Presidio Forlanini
7	ASL RM 4	L.go Donatori del sangue 1	Ospedale S Paolo Civitavecchia
8	ASL RM 4	Via S. Lucia	Ospedale Padre Pio Bracciano
9	ASL RM 5	Via Tenuta del Cavaliere	Guidonia c/o Centro Agroalimentare
10	ASL RM 5	Via degli Esplosivi	Colleferro
11	ASL RM 6	Via Nettunense km 11,500	Nuovo Ospedale dei Castelli - Ariccia
12	ASL VITERBO	Strada Sammartinese	Ospedale Belcolle di Viterbo
13	ASL RIETI	Piazzale Istituto D'Arte	Rieti
14	ASL LATINA	Piazzale antistante Ospedale S.M. Goretti	Ospedale S. M. Goretti Latina
15	ASL LATINA	Piazza Monsignor Di Liegro	Gaeta
16	ASL FROSINONE	Via Armando Fabi	Ospedale Spaziani Frosinone
17	ASL FROSINONE	Via San Pasquale	Ospedale Santa Scolastica Cassino